



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

ORDINANZA n. 09/2020 del 12/06/2020

Oggetto: disciplina della sosta inoperosa delle navi che intendono occupare temporaneamente gli accosti o gli specchi acquei nei porti di Augusta e Catania.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, come novellata dal D.lgs. 04 agosto 2016, n.169, integrato con D.lgs. 13 dicembre 2017, n.232, "correttivo porti";

VISTO l'art.7, comma 1, del D.lgs. 169/2016 che ha sostituito l'art.6 della Legge 84/94 ed ha istituito le Autorità di Sistema Portuale (AdSP);

VISTO l'art.6, comma 1, lett.i), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sicilia Orientale, che ricomprende le competenze territoriali delle ex Autorità portuali di Augusta e Catania;

VISTO il Decreto ministeriale 04 aprile 2017, n.126, di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, che ricomprende le ex Autorità Portuali di Augusta e Catania ;

PREMESSO CHE, ai sensi dell'art.4, comma 1, lett b), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e successive modifiche e integrazione, i porti di Catania e Augusta sono classificati Categoria II, classe I, e pertanto hanno funzioni: a) Commerciale e logistica; b) industriale e petrolifera; c) di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi; d) peschereccia; e) turistica e da diporto;

VISTO il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203 "attuazione della direttiva 2005/65/ce relativa al miglioramento della sicurezza nei porti";

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328);

VISTA l'ordinanza n.02 C.S. del 13 gennaio 2017 mediante la quale la Gestione Commissariale pro-tempore, della ex Autorità Portuale di Catania, ha disciplinato l'utilizzo temporaneo delle banchine del porto vecchio per lo svolgimento delle operazioni portuali, in favore dei soggetti terminalisti ex artt.16 e 18 della Legge 84/94 e smi, nelle more della ultimazione dei lavori discendenti dalle criticità riscontrate nelle infrastrutture e banchine della Darsena commerciale;

VISTA l'ordinanza n° 03 del 21.01.2008 della locale Capitaneria di Porto che approva il "Regolamento per la disciplina del servizio marittimo degli accosti nel porto di Catania"

VISTA l'ordinanza n° 08 del 03.06.2010 "*Disciplina della sosta inoperosa di navi presso le banchine commerciali del Porto di Catania*";

VISTO il Decreto Presidenziale n° 10 del 08.11.2017 relativo all'approvazione del Regolamento d'Uso delle Aree Demaniali Marittime di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quale "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

RITENUTO necessario regolamentare la sosta delle navi che non effettuano operazioni portuali di imbarco/sbarco merci/passeggeri con un unico dispositivo ordinamentale per i porti ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

CONSIDERATO che tale esigenza trae origine dalla duplice necessità di prevedere un compenso per la sottrazione del bene demaniale al pubblico uso cui è destinato nonché di disincentivare la sosta di mezzi che riducono gli spazi disponibili per lo svolgimento di operazioni portuali e per far fronte ad eventuali emergenze;

CONSIDERATO determinare l'indennità, che tiene conto della dimensione dello specchio acqueo occupato secondo le caratteristiche dell'unità navale;

VISTO l'art. 8 comma 3 lett. p) della legge n. 84/94 che conferisce al Presidente dell'AdSP potere di ordinanza informando il Comitato di Gestione;

ORDINA

Art.1

È consentita la sosta inoperosa di unità navali nei porti di Augusta e Catania, non impegnate in operazioni commerciali riconducibili, anche in parte al ciclo operativo della nave, come definito dall'art. 16 comma 1 della Legge 84/94 e s.m.i.

È consentita inoltre, la sosta inoperosa di navi da diporto di lunghezza superiore a 50 metri.

L'utilizzo degli accosti per le soste inoperose delle navi, potrà avvenire previa comunicazione da parte dell'Agenzia Marittima all'Autorità di Sistema Portuale e alla locale Capitaneria di Porto, secondo il modello allegato alla presente Ordinanza. L'ormeggio sarà subordinato alla disponibilità delle banchine e fatte salve le esigenze operative del Porto.

Art.2

Divieti

È fatto divieto alle sotto elencate unità di poter avanzare richiesta di sosta inoperosa:

- Unità da diporto di lunghezza inferiore a 50 metri;
- Unità di società private che svolgono attività commerciali di escursionismo, quando non in possesso di concessione specchio acqueo.

Art. 3

Deroghe e franchigie

Il conteggio degli oneri derivanti dalla sosta avrà effetto dall'arrivo della nave e fino alla data della sua definitiva partenza, ovvero dal giorno dopo della fine delle operazioni di sbarco e fino al giorno prima dell'inizio di imbarco.

Possano essere considerati dall'Autorità competente, periodi di franchigia quelli di inoperosità della nave determinata da straordinari ed eccezionali eventi o da eventuali disposizioni impartite dall' AdSP del Mare di Sicilia Orientale, dalla locale Autorità Marittima, dall'Autorità Giudiziaria.

Qualora il richiedente risulti titolare di una concessione di specchio acqueo e per particolari esigenze proprie richieda l'occupazione di una banchina/specchio acqueo diversa da quella detenuta in concessione, sarà obbligato al versamento degli oneri decurtati del 20%. Qualora la sosta inoperosa è dettata da disposizioni di questa AdSP e/o dalla locale Capitaneria di Porto lo stesso titolare è esentato dal pagamento.

Art. 4

Autorizzazione

Le unità navali che intendono effettuare sosta inoperosa nei porti di Augusta e Catania devono darne comunicazione, almeno 48 ore prima dell'arrivo all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale e alla locale Capitaneria di Porto.

- Per il porto di Augusta, oltre alla domanda di approdo, dovranno presentare istanza in bollo a questa AdSP, utilizzando il modulo allegato alla presente ordinanza, reperibile sul sito istituzionale di questa Autorità www.adspmaresiciliaorientale.it corredato del documento di identità del richiedente. L'autorizzazione verrà rilasciata in bollo a seguito dell'avvenuto pagamento degli oneri richiesti dall' AdSP.
- Per il porto di Catania, la domanda di approdo dovrà essere corredata del modulo allegato alla presente ordinanza, reperibile sul sito istituzionale di questa Autorità www.adspmaresiciliaorientale.it. Affinché sia disposta la sosta, la domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata del giustificativo di avvenuto pagamento nonché corredata da copia del documento di identità del dichiarante. Qualora la richiesta fosse carente del versamento la pratica sarà rigettata.

La istanza/comunicazione potrà essere presentata per via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo adspmaresiciliaorientale@pec.it

Art.5

Pagamento della sosta non operativa

Il pagamento del corrispettivo è pari agli importi di seguito indicati:

- a. € 200,00 per istruttoria pratica di primo rilascio ed € 100,00 per ogni successiva proroga;
- b. € 1,76515/annuo (importo valido per l'anno 2020 e soggetto a revisione annuale come riportato all'articolo 8) moltiplicato per i giorni di sosta e per la "superficie di specchio acqueo" occupato.

Per "superficie specchio acqueo", si intende la dimensione spaziale individuata dalle cosiddette «lunghezza fuori tutto» e «larghezza massima» della nave o del galleggiante ovvero determinata attraverso la formula: lunghezza X larghezza.

L'importo va calcolato anche per le frazioni di giornata.

La sosta inoperosa non potrà superare i 60 giorni. Superato tale termine, la nave dovrà obbligatoriamente liberare l'ormeggio. Nel periodo intercorrente tra la fine della sosta autorizzata e l'effettiva liberazione dell'ormeggio verrà applicata la tariffa come determinata al presente articolo con la maggiorazione del 200% a titolo di sanzione.

Gli importi di cui sopra dovranno essere versati, con indicazione della seguente causale: corrispettivo sosta inoperosa M/N_____, a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi presso la tesoreria di questa AdSP presso c/c dall'istituto BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA utilizzando il seguente IBAN: IT 740 05036 84620 T20390391502.

Art. 6

Prescrizioni operative per la sosta

Durante la sosta inoperosa le navi devono mantenere l'efficienza operativa che le consenta di lasciare immediatamente libero l'ormeggio in caso di motivata necessità resa nota dall' AdSP e/o dalla locale Capitaneria di Porto.

A causa della limitata disponibilità degli ormeggi, non è consentito porre navi in disarmo.

In caso di richieste d'ormeggio da parte di navi per effettuare operazioni commerciali, queste ultime avranno la precedenza e la nave in sosta dovrà, se necessario, spostarsi in rada o presso altro ormeggio disponibile, con spese a carico del comando nave.

È considerata inoperosa la nave che pur essendo nelle condizioni di avviare le operazioni portuali, non dia corso alle stesse per un periodo superiore alle 24 ore, esclusi i festivi.

Resta ferma ogni altra disposizione precedentemente emanata in materia di sicurezza sul lavoro (safety) e di sicurezza portuale (security), in ordine all'utilizzo del demanio (sosta temporanea), alla movimentazione delle merci pericolose, movimentazione ed uso dei mezzi portuali, nonché ogni altra disposizione non espressamente abrogata.

L'occupazione temporanea verrà riportata nella Pianificazione Ormeggi.

Art. 7

Conferimento rifiuti

Le navi in sosta inoperosa dovranno conferire i rifiuti secondo le modalità previste dal vigente Piano di gestione dei rifiuti.

Art. 8

Aggiornamenti ISTAT

In analogia a quanto previsto per i canoni demaniali marittimi ai sensi dell'art. 04 L. 494/93, la tariffa di cui al punto b), dell'art. 4 è aggiornata annualmente dal competente Ministero.

Art. 9

Entrata in vigore e pubblicità

L'ordinanza n° 08 del 03.06.2010 "*Disciplina della sosta inoperosa di navi presso le banchine commerciali del Porto di Catania*"; è revocata.

Le autorizzazioni attualmente rilasciate e tuttora in vigore rimangono disciplinate dalla precedente normativa fino al loro naturale esaurimento.

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed avrà validità fino a revoca, ed in pari data verrà pubblicata sul sito istituzionale di questa AdSP del Mare di Sicilia Orientale all'indirizzo web www.adsmaresiciliaorientale.it.

Art. 10

Obblighi e disposizioni finali

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Augusta, 12/06/2020

F.to Il Presidente
Avv. Andrea Annunziata